Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 19 *dicembre* 1967, *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art.* 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai Corpi sottoelencati, con la motivazione a fianco di ciascuno indicata.*

Medaglia d'oro

Alla bandiera dell'Arma dei carabinieri, autunno 1966.

In occasione di violente alluvioni abbattutesi sul territorio nazionale l'Arma dei carabinieri, confermando le sue elette virtù di suprema dedizione al dovere, indomito spirito di sacrificio ed alto senso di solidarietà umana, dava elevatissimo contributo all'opera di soccorso alle popolazioni colpite. Ufficiali, sottufficiali e carabinieri dei reparti territoriali meccanizzati e delle specialità paracadutisti, elicotteristi e sommozzatori, profondendo nella lotta contro l'infuriare degli elementi ogni risorsa fisica, tecnica e morale, si prodigavano con appassionato slancio ed eroico sprezzo del pericolo nel salvataggio di migliaia di vite umane e nel recupero di ingenti quantitativi di materiali. La loro opera meritava ancora una volta l'ammirazione e la riconoscenza unanime del Paese.

Alla bandiera del Corpo della guardia di finanza, autunno 1966.

In occasione delle alluvioni abbattutesi con estrema violenza su vaste zone del territorio nazionale, il Corpo della guardia di finanza si prodigava, senza risparmio di energie, per contenere le conseguenze dell'immane disastro, accorrendo ove maggiore era il pericolo ed offrendo ripetute testimonianze delle sue tradizionali virtù di abnegazione. Tra le insidie delle acque irrompenti e dilaganti ed in situazioni rese ancor più difficili dalle proibitive condizioni atmosferiche, gli appartenenti al Corpo di prodigavano in una incessante opera di soccorso che consentiva il salvataggio di migliaia di persone e il recupero di ingenti quantitativi di materiali, suscitando l'ammirata riconoscenza del Paese.

Alla bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, autunno 1966.

Temprato da un secolare retaggio di valore il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza impegnava ogni sua energia per fronteggiare le funeste conseguenze di una eccezionale e vasta ondata di alluvioni, sempre presente con uomini e mezzi ovunque l'ardita opera di soccorso potesse restituire tranquillità e fiducia alle popolazioni colpite. Con il loro spirito di sacrificio e di abnegazione, spinto spesso fino all'eroismo, con l'immediatezza e l'efficacia degli interventi volti a salvare vite umane e sbloccare centri isolati ed a recuperare ingenti beni, gli appartenenti al Corpo suscitavano profonda ammirazione guadagnandosi ancora una volta, per la serena alta coscienza del dovere, la gratitudine unanime della Nazione.

(2879)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1968, n. 474.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, nell'intento di esentare dalla legalizzazione gli atti dello stato civile ed altri documenti, di facilitare la comunicazione reciproca degli atti dello stato civile e di semplificare le formalità per contrarre matrimonio, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Esenzione dalla legalizzazione

Art. 1.

I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato.

Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 1 per documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile si intendono:

Documenti italiani	*Documenti svizzeri*
—	—
copia integrale dell'atto di nascita estratto per riassunto dell'atto di nascita certificato di nascita	Geburtsschein acte de aissance atto di nascita
copia integrale dell'atto di matrimonio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio certificato di matrimonio	Eheschein acte de mariage atto di matrimonio
copia integrale dell'atto di morte estratto per riassunto dell'atto di morte certificato di morte	Todesschein acte de décès atto di morte
	Legitimationsschein acte de légitimation atto di legittimazione
	Anerkennungsschein acte de reconnaissance atto di riconoscimento
	Familienschein acte de famille atto di famiglia
	Zivilstandsausweis certificat d'état civil certificato di stato civile

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai seguenti documenti, rilasciati dalle autorità comunali o dello stato civile:

Documenti italiani	*Documenti svizzeri*
—	—
certificato di cittadinanza	—
certificato di residenza	Wohnsitzbescheinigung Aufenthaltszeugnis certificat de domicile ou de résidence certificato di residenza o di dimora
certificato di stato libero	—
—	Ehemündigerklärung déclaration de capacité de contracter mariage dichiarazione di capacità al matrimonio (vedere allegato III)
dichiarazione di assenso al matrimonio	Einwilligung zur Eheschliessung consentement au mariage consenso al matrimonio (dei genitori o del tutore)
—	Eheversprechen promesse de mariage promessa nuziale
certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio	Ehefähigkeitszeugnis certificat de capacité matrimoniale certificato di capacità al matrimonio
certificato di stato di famiglia	—
copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale	

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano inoltre ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio.

Capitolo II

Scambio degli atti di stato civile

Art. 4.

Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti di nascita, di matrimonio e di morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

Allorchè una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione. Le annotazioni relative alla legittimazione ed al riconoscimento di figli naturali formano oggetto di comunicazione quando la persona legittimata o riconosciuta è o diviene cittadino dell'altro Stato ovvero in tale Stato sia nata.

Tutte le predette comunicazioni sono effettuate, almeno ogni mese, dagli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati contraenti, all'ufficio consolare competente (Consolati generali, Consolati, Cancelleria consolare o sezione consolare dell'Ambasciata) dell'altro Stato.

Art. 5.

Gli atti dello stato civile sono rilasciati e trasmessi gratuitamente.

Le comunicazioni degli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatte su moduli conformi a quelli adottati dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC), annessi al presente Accordo (allegato I), completate dai seguenti dati:

a) per gli atti destinati all'Italia:

atti di nascita: ultima residenza dei genitori in Italia;

atti di matrimonio: ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi;

atti di morte: ultima residenza del defunto in Italia;

b) per gli atti destinati alla Svizzera:

atti di nascita: luogo di origine in Svizzera dei genitori;

atti di matrimonio: luogo di origine in Svizzera di entrambi gli sposi, cognome e nome dei genitori degli sposi;

atti di morte: luogo di origine in Svizzera del defunto.

I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

Art 6.

Gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati contraenti possono chiedere direttamente, per uso amministrativo agli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato, i documenti contenenti tutte le indicazioni risultanti dai registri di nascita, di matrimonio e di morte (« copia integrale » in Italia e « Auszug », « extrait », « estratto » in Svizzera) riguardanti i cittadini di uno dei due Stati contraenti:

Detti documenti sono rilasciati gratuitamente, senza autorizzazione dell'autorità di vigilanza, e trasmessi direttamente senza spese per il destinatario.

Art. 7.

La menzione della nazionalità su un atto dello stato civile non pregiudica la cittadinanza della persona indicata su tale documento.

CAPITOLO III

Presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio

Art. 8.

Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, deve presentare:

in Italia, un certificato svizzero di capacità al matrimonio;

in Svizzera, un certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso;

rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (allegato II).

I nubendi devono parimenti presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.

Art. 9.

Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 8, l'ufficiale dello stato civile svizzero trasmette al competente rappresentante consolare italiano in Svizzera, la richiesta di pubblicazione conforme al modulo dell'allegato IV-*A*, corredata, per i nubendi italiani, della copia integrale dell'atto di nascita. Il rappresentante consolare trasmette tali documenti, corredati da traduzione in italiano, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano.

Eseguite le pubblicazioni di matrimonio in Italia, il certificato relativo, compilato secondo il modulo dello allegato IV-*B* deve essere inviato, colla copia integrale dell'atto di nascita, direttamente al rappresentante consolare italiano, che, dopo avervi apposto il timbro dell'Ufficio, trasmette tali documenti direttamente all'ufficiale dello stato civile svizzero.

La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

Art. 10.

Per ottenere il certificato svizzero di capacità al matrimonio, di cui all'articolo 8, il cittadino svizzero si rivolge al competente rappresentante consolare svizzero in Italia.

Questi trasmette la domanda di pubblicazione, corredata dei documenti indicati nell'allegato III, al Servizio Federale dello stato civile a Berna il quale provvede per l'inoltro alla autorità svizzera competente.

Eseguite le pubblicazioni in Svizzera, il certificato relativo (« Ehefähigkeitszeugnis », « certificat de capacité matrimoniale », « certificato di capacità al matrimonio »), compilato secondo il modulo dell'allegato IV-*C*, deve essere inviato direttamente al rappresentante consolare svizzero in Italia.

La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno salvo denuncia notificata con un preavviso di sei mesi.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati:

— La Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 1°-11 maggio 1886, per lo scambio degli atti dello stato civile;

— la Dichiarazione tra l'Italia e la Svizzera del 22 settembre 1899, circa i matrimoni fra i cittadini dei due paesi;

— lo Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera del 27 giugno-1° luglio 1925, relativo alle pubblicazioni di matrimonio degli italiani residenti in Svizzera.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Berna il 16 novembre 1966, in due esemplari originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Consiglio Federale Svizzero*
STANISLAO CANTONO DI CEVA	HANS-RUDOLF SCHNYDER

A

ANNEXE I-A

Staat
Etat:
Stato:
State — Estado — Staat — Deviet

Gemeinde:
Commune de:
Comune di:
Municipality — Municipio de —
Gemeente — Köy veya mahâlle

Auszug aus dem Geburtsregister

Extrait des registres de l'état civil concernant une naissance

Estratto del registro delle nascite

Extract of the register of births — Extracto del registro de nacimientos — Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte — Doğuma ait nüfus kayit hülâsasi sureti

a) Geburtsort — lieu de naissance — luogo di nascita — place of birth — lugar de nacimiento — plaats van geboorte — doğum yeri	
b) Geburtsdatum — date de naissance — data di nascita — date of birth — fecha de nacimiento — datum van geboorte — doğum tarihi	
c) Geschlecht des Kindes — sexe de l'enfant — sesso del bambino — sex of the child — sexo del niño — geslacht van het kind — cocuğun cinsiyeti	
d) Familienname des Kindes — nom de famille de l'enfant — cognome del bambino — surname of child — apellido del niño — familienaam van het kind — çoçuğun soyadi	
e) Vornamen des Kindes — prénoms de l'enfant — prenomi del bambino — christian names of the child — nombres de pila del niño — voornamen van het kind — çocuğun adi	
f) Familienname des Vaters — nom de famille du père — cognome del padre — surname of the father — apellido del padre — familienaam van de vader — babasinin soyadi	
g) Vornamen des Vaters — prénoms du père — prenomi del padre — christian names of the father — nombres de pila del padre — voornamen van de vader — babasinin adi	
h) Mädchenname der Mutter — nom de jeune fille de la mère — nome di signorina della madre — maiden name of the mother — apellido de soltera de la madre — meisjesnaam van de moeder — anasinin evlenmeden önceki soyadi	
i) Vornamen der Mutter — prénoms de la mère — prenomi della madre — christian names of the mother — nombres de pila de la madre — voornamen van de moeder — anasinin adi	

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
date of issue, signature and seal of keeper — fecha de expedición firma y sello del depositario — datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder — verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzasi ve mühürü

am
le
il

Der Zivilstandsbeamte:
L'officier de l'état civil:
L'ufficiale dello stato civile:

A

Abkommen von Paris	Convention de Paris	Convenzione di Parigi
vom 27. September 1956 über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das Ausland	du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger	del 27 settembre 1956 sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l'estero

Convention of Paris of 27th September 1956 relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad

Convenio de Paris del 27 Septiembre 1956 sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero

Overeenkomst van Parijs van 27 september 1956 betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki 27 Eylul 1956 tarihli Paris sözlesme

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäss ihrer Stellung im Jahr bezeichnet, wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden: a zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe; Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung

Extrait de l'article 3 de la Convention: les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants: a. pour indiquer le sexe; M = sexe masculin; F = sexe féminin; b. pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in *caratteri italiani, le date in cifre arabiche*; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: M = sesso maschile; F = femminile; b. = matrimonio sciolto o annullato; Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio è stato sciolto.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used: a. for indicating sex: M = male; F = female; b. for indicating the dissolution or nullity of the marriage; Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en números arabes, siendo indicado los meses por un número, según su órden en el año, si la información pedida no se encuentra en el acto se rayará la casilla Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a. para indicar el sexo; M = masculino; F = femenino; b. para indicar la disolución o la anulación del matrimonio; Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div = divorcio; A = anulación Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden; Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div = *echtscheiding;* A = *nietigverklaring.* Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâsi Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak işaretler aşağidadir: a. Cinsiyet göstermek için; M = Erkek; F = Kadin, b. Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için: Dm = kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div = Bosanma, A = Butlan. Bu işaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir.

B

ANNEXE I-B

Staat
Etat:
Stato:
State — Estado — Staat — Deviet

Gemeinde
Commune de
Comune di:
Municipality — Municipio de — Gemeente — Köy veya mahâlle

Auszug aus dem Eheregister
Extrait des registres de l'état civil concernant un mariage
Estratto del registro dei matrimoni
Extract of the register of marriages — Extracto del registro de matrimonios — Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een huwelijk — Evienme kayit hülâsası sureti

a) Ort der Eheschliessung — lieu du mariage — luogo della celebrazione del matrimonio — place of marriage — lugar del matrimonio — plaats van huwelijksvoltrekking — evlenme yeri	
b) Datum der Eheschliessung — date du mariage — data della celebrazione — date of marriage — fecha del matrimonio — datum van het huwelijk — evlenme tarihi	
c) Familienname des Ehemannes — nom de famille du mari — cognome del marito — surname of husband — apellido del marido — familienaam van de man — kocanin soyadi	
d) Vornamen des Ehemannes — prénoms du mari — prenomi del marito — christian names of husband — nombres de pila del marido — voornamen van de man — kocanin adi	
e) Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannes — date de naissance ou âge du mari — data della nascita o età del marito — date of birth or age of husband — fecha de nacimiento o edad del marido — geboortedatum of leeftijd van de man — doğum tarihi; yaş	
f) Geburtsort des Ehemannes — lieu de naissance du mari — luogo della nascita del marito — place of birth of husband — lugar de nacimiento del marido — geboorteplaats van de man — kocanin doğum yeri	
g) Familienname der Ehefrau — nom de famille de la femme — cognome della moglie prima del matrimonio — Surname of wife — apellido de la mujer — familienaam van de vrouw — karının soyadi	
h) Vornamen der Ehefrau — prénoms de la femme — prenomi della moglie — christian names of wife — nombres de pila de la mujer — voornamen van de vrouw — karinin adi	
i) Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau — date de naissance ou âge de la femme — data della nascita o età della moglie — date of birth or age of wife — fecha de nacimiento o edad de la mujer — geboortedatum of leeftijd van de vrouw — doğum tarihi veya yaşi	
j) Geburtsort der Ehefrau — lieu de naissance de la femme — luogo della nascita della moglie — place of birth of wife — lugar de nacimiento de la mujer — geboorteplaats van de vrouw — karinin doğum yeri	
k) Auflösung oder Nichtigerklärung — dissolution ou annulation — dissoluzione o annullamento — dissolution or nullification — disolución o anulación — ontbinding of nietigverklaring — zeval veya butlan	

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
date of issue, signature and seal of keeper — fecha de expedición firma y sello del depositario — datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder — verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzasi ve mührü

am
le
il

Der Zivilstandsbeamte
L'officier de l'état civil:
L'ufficiale dello stato civile

B

Abkommen von Paris	**Convention de Paris**	**Convenzione di Parigi**
vom 27. September 1956 über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das Ausland	du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger	del 27 settembre 1956 sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l'estero

Convention of Paris of 27th September 1956 relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad

Convenio de Paris del 27 Septiembre 1956 sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero

Overeenkomst van Parijs van 27 september 1956 betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki 27 Eylul 1956 tarihli Paris sözleşme

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäss ihrer Stellung im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden a zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe; Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung

Extrait de l'article 3 de la Convention: les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits Seront utilisés les signes suivants a. pour indiquer le sexe; M = sexe masculin; F = sexe féminin; b. pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: M = sesso maschile; F = femminile; b. = matrimonio sciolto o annullato; Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio è stato sciolto.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines The following symbols will be used: a. for indicating sex: M = male; F = female; b. for indicating the dissolution or nullity of the marriage; Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en números arabes, siendo indicado los meses por un número, según su órden en el año, si la información pedida no se encuentra en el aacto se rayará la casilla Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a. para indicar el sexo; M = masculino; F = femenino; b. para indicar la disolución o la anulación del matrimonio; Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div = divorcio; A = anulación. Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a. om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden; Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâsi Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanılacak işaretler aşağidadir: a Cinsiyet göstermek için M = Erkek; F = Kadin, b. Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için: Dm = Kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div = Boşanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir.

C

ANNEXE I-C

Staat:
Etat:
Stato:
State — Estado — Staat — Devlet

Gemeinde:
Commune de
Comune di:
Municipality — Municipio de — Gemeente — Köy veya mahâlle

Auszug aus dem Todesregister
Extrait des registres de l'état civil concernant un décès
Estratto del registro delle morti
Extract of the register of deaths — Extracto del registro de defunciones — Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een overlijden — Ölüm kayit hülâsasi sureti

a) Todesort — lieu de décès — luogo della morte — place of death — lugar de fallecimiento — plaats van overlijden — ölüm yeri	
b) Todesdatum — date de décès — data della morte — date of death — fecha de fallecimiento — datum von overlijden — ölüm tarihi	
c) Familienname des (der) Verstorbenen — nom de famille du défunt — cognome del defunto — surname of the deceased — apellido del difunto — familienaam van de overledene — ölünüm soyadi	
d) Vornamen des (der) Verstorbenen — prénoms du défunt — prenomi del defunto — christian names of the deceased — nombres de pila del difunto — Voornaam (en) van de overledene — ölünün adi	
e) Geschlecht des (der) Verstorbenen — sexe du défunt — sesso del defunto — sex of the deceased — sexo del difunto — geslacht van de overledene — ölünün cinsiyeti	
f) Geburtsdatum oder Lebensalter des (der) Verstorbenen — date de naissance du défunt ou âge — data della nascita o età del defunto — date of birth or age of the deceased — fecha del nacimiento o edad del difunto — geboortedatum of leeftijd van de overledene — doğumun tarihi; yaş	
g) Geburtsort des (der) Verstorbenen — lieu de naissance du défunt — luogo della nascita del defunto — place of birth of the deceased — lugar de nacimiento del difunto — geboorteplaats van de overledene — doğum yeri	
h) letzer Wohnsitz des (der) Verstorbenen — dernier domicile du défunt — ultimo domicilio del defunto — last residence of the deceased — ultimo domicilio del difunto — laatste woonplaats van de overledene — ölünün son ikametgâhi	
i) Name und Vornamen des letzten Ehegatten — nom et prénom du dernier conjoint — cognome e nome dell'ultimo coniuge — name and christian names of lost spouse — apellido y nombres de pila del ultimó conyugue — naam en voornamen van de laatste echtgenoot — son eşinin soyadi ve adi	
j) Name und Vornamen des Vaters — nom et prénoms du père — cognome e nome del padre — name and christian names of the father — apellido y nombres de pila del padre — naam en voornamen van de vader — babanin soyadi ve adi	
k) Name und Vornamen der Mutter — nom et prénoms de la mère — cognome e nome della madre — name and christian names of the mother — apellido y nombres de pila de la madre — naam en voornamen van de moeder — ölünün babasinin soyadi ve adi	

Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers
date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
date of issue, signature and seal of keeper — fecha de expedición firma y sello del depositario — datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder — verildiği tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasi ve mührü

am
le
il

Der Zivilstandsbeamte:
L'officier de l'état civil:
L'ufficiale dello stato civile:

C

Abkommen von Paris vom 27. September 1956 über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das Ausland	Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger	Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l'estero

Convention of Paris of 27th September 1956 relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad

Convenio de Paris del 27 Septiembre 1956 sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero

Overeenkomst van Parijs van 27 september 1956 betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindakı 27 Eylül 1956 tarihli Paris sözlesme

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäss ihrer Stellung im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden. a zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklarung der Ehe; Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung

Extrait de l'article 3 de la Convention les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants a. pour indiquer le sexe; M = sexe masculin; F = sexe féminin; b. pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni M = sesso maschile; F = femminile; b. = matrimonio sciolto o annullato; Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio è stato sciolto.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines The following symbols will be used: a. for indicating sex: M = male; F = female; b. for indicating the dissolution or nullity of the marriage; Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del articulo 3 del Convenio las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en números árabes, siendo indicado los meses por un número, según su órden en el año, si la información pedida no se encuentra en el acto se rayará la casilla. Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a. para indicar el sexo; M = masculino; F = femenino; b. para indicar la disolución o la anulación del matrimonio; Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div = divorcio; A = anulación. Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden; Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâsi Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanılacak işaretler aşağidadir: a Cinsiyet göstermek için M = Erkek; F = Kadin, b. Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için: Dm = kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div = Boşanma, A = Butlan. Bu işaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE A RILASCIARE IL CERTIFICATO DI CAPACITA' AL MATRIMONIO

a. Repubblica Italiana:

Il certificato di eseguite pubblicazioni, con l'attestazione che nulla osta al matrimonio, è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei nubendi in Italia.

Se essi non hanno la residenza in Italia, il certificato di cui sopra è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune dell'ultima residenza in Italia.

b. Confederazione Svizzera:

Il certificato di capacità al matrimonio necessario allo Svizzero (nubendo o nubenda) per contrarre matrimonio è rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile svizzero *soltanto dopo* la pubblicazione.

E' competente a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio:

1. se il nubendo abita la Svizzera — indipendentemente dalla cittadinanza della nubenda — l'ufficiale dello stato civile del suo domicilio;

2 se solo la nubenda abita la Svizzera — indipendentemente dalla cittadinanza del nubendo — l'ufficiale dello stato civile del suo domicilio;

3 se entrambi i nubendi non abitano la Svizzera, l'ufficiale dello stato civile del luogo di origine del nubendo svizzero Se i due nubendi sono svizzeri, la domanda del certificato di capacità al matrimonio può essere presentata, a scelta, all'ufficiale dello stato civile del luogo di origine del nubendo o a quello del luogo di origine della nubenda; in questo caso, il certificato di capacità al matrimonio vale per entrambi i nubendi.

ALLEGATO III

Documenti occorrenti per contrarre matrimonio

I

Nubendi celibi o nubili aventi piena capacità

degli Svizzeri in Italia	*degli Italiani in Svizzera*
1 Zivilstandsausweis Certificat d'état civil Certificato di stato civile (costituisce prova della nascita dello stato libero della cittadinanza) validità 6 mesi	1 Copia integrale dell'atto di nascita 2 Certificato di stato libero 3 Certificato di cittadinanza
2 Wohnsitzausweis Certificat de domicile Certificato di domicilio (vedasi art. 3 dell'Accordo)	4 Certificato di residenza (eventualmente dell'ultima residenza in Italia) I quattro documenti predetti hanno validità limitata a 6 mesi

II

Nubendi di età minore e nubendi non aventi piena capacità

(oltre i documenti richiesti nella parte I)

degli Svizzeri in Italia	*degli Italiani in Svizzera*
1 Per il nubendo avente da 18 a 20 anni di età per la nubenda avente da 17 a 18 anni di età: dichiarazione di capacità al matrimonio rilasciata dal Governo Cantonale	1 Per il nubendo avente da 14 a 16 anni di età per la nubenda avente da 12 a 14 anni di età: dispensa del Presidente della Repubblica o dell'autorità delegata (Procuratore generale)

2 Per la nubenda da 18 a 20 anni di età: assenso del rappresentante legale (vedasi art 3 dell'Accordo) (Nei casi in cui occorre una dichiarazione di capacità al matrimonio del Governo Cantonale, deve essere anche presentato l'atto di assenso del rappresentante legale)	2 Per il nubendo avente da 16 a 21 anni di età per la nubenda avente da 14 a 21 anni di età: atto di assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela (Nei casi in cui occorre la dispensa del Presidente della Repubblica o dell'autorità delegata, deve essere anche presentato l'atto di assenso della persona esercente la patria potestà o la tutela)	2 Per i matrimoni sciolti per divorzio negli ultimi tre anni: sentenza esecutiva	2 Per i matrimoni dichiarati nulli o sciolti per causa diversa dalla morte accertata: copia integrale dell'atto di matrimonio con annotazione relativa alla dichiarazione di morte presunta o di nullità o di scioglimento del matrimonio o della dispensa per quello rato e non consumato
3 Per il nubendo o la nubenda non avente piena capacità per altre cause: consenso del rappresentante legale (limitatamente ai casi consentiti dal diritto svizzero)	3 Per il nubendo o la nubenda non avente piena capacità per motivi diversi dall'età (inabilitati e minori emancipati): atto di assenso del rappresentante legale	3 Per la nubenda che contrae nuovo matrimonio nei 300 giorni successivi allo scioglimento o alla dichiarazione di nullità del matrimonio precedente: decisione del giudice che abbrevia il termine Il termine di 300 giorni cessa in caso di parto	3 Per la nubenda che contrae nuovo matrimonio nei 300 giorni successivi allo scioglimento o alla dichiarazione di nullità del matrimonio precedente: dispensa del Procuratore della Repubblica Il termine di 300 giorni cessa in caso di parto

Ove, secondo il diritto italiano, ricorra un impedimento derivante da vincolo di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, deve essere presentato l'atto di dispensa del Procuratore generale o del Procuratore della Repubblica.

Per i nubendi cittadini di un terzo Stato, i documenti relativi sono quelli prescritti dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

III

Nubendi già legati da precedente vincolo matrimoniale

(oltre i documenti richiesti nella parte I)

1 Familienschein Acte de famille Atto di famiglia (rilasciato dal comune di origine in Svizzera in sostituzione del documento indicato nella parte I, n. 1) validità 6 mesi	1 Per i matrimoni sciolti per morte di uno degli sposi: copia integrale dell'atto di morte

ANNEXE IV-A

Papierqualität 3, Farbe weiss

Form 34

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT KANTON	Zivilstandskreis . . . . VERKÜNDGESUCH	Eheregister Band . . . Seite . . . Nr. . . . Ort und Datum der Trauung . . . .

Am . . . . haben vor dem unterzeichneten Zivilstandsbeamten das Eheversprechen angemeldet:

Name . . . .

Beruf . . . .

Zivilstand . . . .

von . . . .

wohnhaft in . . . .

geboren in . . . . am. . . . .

Sohn des . . . .

und der . . . .

und

Name . . . .

Zivilstand . . . .

von . . . .

wohnhaft in . . . .

geboren in . . . . am. . . . .

Tochter des . . . .

und der . . . .

Die Anmeldung des Eheversprechens erfolgte durch d . . . . Verlobte . . . persönlich / schriftlich.

Statistische Angaben

Vorangegangene Ehe

dauerte von . . .
bis . . .

Geburtsdatum der verstorbenen Ehefrau

. . . .

Zahl der ehelich lebendgeborenen Kinder aus der vorangegangenen Ehe

. . . .

Konfession

. . . .

Beruf

. . . .

Vorangegangene Ehe

dauerte von . . .
bis . . .

Zahl der ehelich lebendgeborenen Kinder aus der vorangegangenen Ehe

. . . .

Konfession

. . . .

Vorgelesen und unterschriftlich bestätigt:

D. . . . Verlobte . . . DER ZIVILSTANDSBEAMTE:

. . . .

Verkündung vorgenommen in . . . .
angeschlagen am . . . . . . abgenommen am . . . . .
Verkündakte versandt

nach	am	zurück am
1	. . . . . .	. . . . . .
2	. . . . . .	. . . . . .
3	. . . . . .	. . . . . .
4	. . . . . .	. . . . . .
5	. . . . . .	. . . . . .

Mitteilung an die Verlobten (ZVO Art 161)
am . . . .

Eingelegte Papiere:
(Zutreffendes unterstreichen)

Familienschein für	Bräutigam	Braut
Geburtsschein für	Bräutigam	Braut
Zivilstandsausweis für	Bräutigam	Braut
Todesschein der früheren Ehegattin des	Bräutigams	
Todesschein des früheren Ehegatten der		Braut
Scheidungsurteil für	Bräutigam	Braut
Abkürzung der gesetzl Wartefrist für		Braut
Heimat- und Wohnsitzausweis für	Bräutigam	
Heimat- und Wohnsitzausweis für		Braut
Schriftliches Eheversprechen	des Bräutigams	der Braut
Ehefähigkeitszeugnis für	Bräutigam	Braut
Einwilligung für	Bräutigam	Braut
Ehemündigerklärung gem Art. 96 ZGB für	Bräutigam	Braut

Erklarung der Braut betr Beibehaltung des Schweizerbürgerrechts gemäss Art 9 des Bürgerrechtsgesetzes vom 29. 9. 1952

. . . .
. . . .
. . . .

Vorgewiesene und zurückgegebene Papiere

Niederlassungsbewilligung		
Schriftenempfangsschein für	Bräutigam	Braut
. . . .	Bräutigam	Braut
. . . .	. .	. . . . .
Familienbüchlein der Eltern	des Bräutigams	der Braut
Familienbüchlein der früheren Ehe	des Bräutigams	der Braut

. . . .

ANNEXE IV-A

Papier blanc, 3e qualité Form 34

CONFÉDÉRATION SUISSE

Arrondissement de l'état civil

d . . . .

Canton d . . . . . .

DEMANDE DE PUBLICATION DE MARIAGE

Registre des mariages

vol. . . page . .

n. . . .

Lieu et date du mariage

. . . .

Le . . . . ont fait la promesse de mariage devant l'officier de l'état civil soussigné:

		Renseignements de statistique
Nom, prénoms	. . . .	durée du mariage précédent
profession	. . . .	du . . . . / au . . . .
état civil	. . . .	date de naissance de l'épouse décédée
originaire d	. . . .	. . . .
domiciliée à	. . . .	nombre d'enfants légitimes nés vivants du mariage précédent
né à	. . . . le	. . . .
fils de	. . . .	confession
et de	. . . .	. . . .
et		profession
nom, prénoms	. . . .	. . . .
état civil	. . . .	durée du mariage précédent
originaire d	. . . .	du . . . . / au . . . .
domiciliée à	. . . .	nombre d'enfants légitimes nés vivants du mariage précédent
née à	. . . . le	
fille de	. . . .	. . . .
et de	. . . .	confession

La promesse de mariage a été déclarée par l . . . . . fiancé . . . . . . en personne / par écrit.

. . . .

Lu et confirmé:

L . . . fiancé . . .: L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL:

. . . .

Publication affichée à . . . .
le . rentrée le . .

Actes de publication de mariage expédiés

	aux offices de	le	en retour le
1	. . . .	. . . . .	. . . . .
2	. . . .	. . . . .	. . . . .
3	. . . .	. . . . .	. . . . .
4	. . . .	. . . . .	. . . . .
5	. . . .	. . . . .	. . . . .

Avis aux fiancés (art 161 OEC)
expédié le . . . .

Papiers déposés:
(souligner ce qui convient)

Acte de famille pour	fiancé	fiancée
Acte de naissance pour	fiancé	fiancée
Certificat d'état civil pour	fiancé	fiancée
Acte de décès du précédent conjoint pour	fiancé	fiancée
Jugement de divorce pour	fiancé	fiancée
Abreviation du délai d'attente pour la		fiancée
Certificat d'origine et de domicile pour	fiancé	fiancée
Promesse de mariage écrite pour	fiancé	fiancée
Certificat de capacité de mariage pour	fiancé	fiancée
Consentement au mariage pour	fiancé	fiancée
Autorisation art 96 CC pour	fiancé	fiancée

Déclaration de la fiancée tendant à conserver la nationalité suisse (art 9 loi féd. 29 9. 1952 sur la nationalité)

. . . .
. . . .
. . . .

Papiers présentés et restitués

Permis d'établissement ou de séjour pour	fiancé	fiancée
. . . .	fiancé	fiancée

. . . .
. . . .

Livret de famille des parents	du fiancé	de la fiancée
Livret de famille d'un mariage précédent	du fiancé	de la fiancée

. . . .

ANNEXE IV-A

Carta bianca, qualità 3 — Modulo 34

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Cantone . . . .

Circondario dello stato civile di . . . .

DOMANDA
DI PUBBLICAZIONE

Registro dei matrimoni
vol. . . pag. . .
n. . . .
Luogo e data della celebrazione
. . . .
. . . .

Il . . . . 19 . . . hanno presentato al sottoscritto ufficiale dello stato civile la promessa nuziale:

Cognome, nomi . . . .
professione . . . .
stato civile . . . .
attinente di . . . .
domiciliato a . . . .
nato a . . . . il . . . .
figlio di . . . .
e di . . . .

e

cognome, nomi . . . .
stato civile . . . .
attinente di . . . .
domiciliata a . . . .
nata a . . . . il . . . .
figlia di . . . .
e di . . . .

La dichiarazione della promessa nuziale è stata fatta da . . . . spos . . . . in persona / per iscritto.

Letto e confermato:

L . . . / Gli spos . . .:
. . . .
. . . .

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE:
. . . .

Indicazioni per la statistica

Durata del precedente matrimonio
dal . . . .
al . . . .
Data di nascita della moglie defunta
. . . .
Numero dei figli legittimi nati vivi dal precedente matrimonio
. . . .
Religione
. . . .

Professione
. . . .
Durata del precedente matrimonio
dal . . . .
al . . . .
Numero dei figli legittimi nati vivi dal precedente matrimonio
. . . .
Religione
. . . .

Pubblicazione affissa a . . . .
il . . . . ritirata il . . . .

Atti di pubblicazione del matrimonio spediti

agli uffici di:	il	ritornati il
1.	. . . . . .	. . . . . .
2.	. . . . . .	. . . . . .
3.	. . . . . .	. . . . . .
4.	. . . . . .	. . . . . .
5.	. . . . . .	. . . . . .

Comunicazione agli sposi (art 161 OSC) spedita il . . . .

Atti depositati
(sottolineare quanto fa al caso)

Atto di famiglia per	lo sposo	la sposa
Atto di nascita per	lo sposo	la sposa
Certificato di stato civile per	lo sposo	la sposa
Atto di morte del precedente coniuge	dello sposo	della sposa
Sentenza di divorzio per	lo sposo	la sposa
Abbreviazione del termine di aspetto per		la sposa
Certificato di cittadinanza e di domicilio per	lo sposo	la sposa
Promessa nuziale autenticata per	lo sposo	la sposa
Certificato di capacità al matrimonio per	lo sposo	la sposa
Consenso al matrimonio per	lo sposo	la sposa
Autorizzazione art. 96 CCS per	lo sposo	la sposa

Dichiarazione della sposa concernente la conservazione della cittadinanza svizzera, conformemente all'articolo 9 della legge federale del 29 9. 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

. . . .
. . . .
. . . .

Atti prodotti e restituiti

Permesso di domicilio o di dimora per	lo sposo	la sposa
. . . .	lo sposo	la sposa
. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .
Libretto di famiglia dei genitori	dello sposo	della sposa
Libretto di famiglia del precedente matrimonio	dello sposo	della sposa
. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . . .	. . . . .

ALLEGATO IV-*B*

Certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE
DI . . . .

Vista la richiesta di pubblicazione di matrimonio, avanzata dall'ufficiale dello stato civile di . . . . riguardante:

Sposo	Sposa
Cognome	Cognome . . . .
Nome	Nome . . . .
Paternità	Paternità . . . .
Maternità	Maternità . . . .
Data di nascita	Data di nascita . . . .
Luogo di nascita	Luogo di nascita . . . .
Residenza	Residenza . . . .
Professione	Professione . . . .
Cittadinanza	Cittadinanza . . . .
Stato civile	Stato civile . . . .

vista la copia integrale dell'atto di nascita dell . spos . ;

dato atto che la pubblicazione è stata eseguita senza opposizioni dal giorno . . . . al giorno . . . ., a norma degli articoli 93, 94, 95 e 115, secondo comma del Codice civile;

Certifica

che, in base ai dati contenuti nella suddetta richiesta di pubblicazione ed alla copia integrale dell'atto di nascita, nulla osta, secondo la legge italiana, al matrimonio tra le indicate persone

Il presente certificato ha validità sino al . . . . (180 giorni dal quarto giorno successivo all'ultima pubblicazione)

Luogo e data . . . .

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
. . . .

Timbro
dell'ufficio

ANNEXE VI-*C*

Papierqualität 2, Farbe gelblich — Form 38 b

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

Zivilstandskreis . . . .

EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS

Kanton . . . .

Der unterzeichnete Zivilstandsbeamte erklärt, dass das Eheversprechen zwischen:

Name . . . .
Beruf . . . .
Zivilstand . . . .
von . . . . (Heimatgemeinde) *
wohnhaft in . . . .
geboren in . . . . am . . . .
Sohn des . . . .
und der . . . .

und

Name . . . .
Zivilstand . . . .
von . . . . (Heimatgemeinde) *
wohnhaft in . . . .
geboren in . . . . am . . . .
Tochter des . . . .
und der . . . .

gesetzlich verkündet und dass gegen diese Eheschliessung kein Einspruch erhoben worden ist Dem Abschluss der Ehe steht nach schweizerischem Recht kein Hindernis entgegen.

Dieses Ehefähigkeitszeugnis ist vom . . . . an sechs Monate gültig.

. . . . , am . . . .

DER ZIVILSTANDSBEAMTE:
. . . .

* Bei Ausländern Staatsangehörigkeit

ANNEXE IV-C

Papier jaunâtre, 2e qualité — Form b

CONFÉDÉRATION SUISSE

Arrondissement de l'état civil d . . . .

Canton d . . . .

CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE

L'officier de l'état civil soussigné certifie que la promesse de mariage entre:

nom, prénoms . . . .
profession . . . .
état civil . . . .
originaire d . . . . (commune d'origine) *
domicilié à . . . .
né à . . . . le . . . .
fils de . . . .
et de . . . .

et

nom, prénoms . . . .
état civil . . . .
originaire d . . . . (commune d'origine) *
domiciliée à . . . .
née à . . . . le . . . .
fille de . . . .
et de . . . .

a été légalement publiée et qu'il n'a été formé aucune opposition à la conclusion de ce mariage. Rien ne s'oppose selon la loi suisse à sa célébration.

Ce certificat est valable six mois à partir du . . . .

. . . ., le . . . .

L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL:

. . . .

* Pour les étrangers indiquer la nationalité.

ALLEGATO IV-C

Carta giallastra, qualità 2 — Modulo 38 b

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Circondario dello stato civile di . . . . . .

Cantone . . . .

CERTIFICATO DI CAPACITÀ AL MATRIMONIO

Il sottoscritto ufficiale dello stato civile dichiara che la promessa nuziale di:

Cognome, nomi . . . .
professione . . . .
stato civile . . . .
attinente di . . . . (Comune di attinenza) *
domiciliato a . . . .
nato a . . . . il . . . .
figlio di . . . .
e di . . . .

e

Cognome, nomi . . . .
stato civile . . . .
attinente di . . . . (Comune di attinenza) *
domiciliata a . . . .
nata a . . . . il . . . .
figlia di . . . .
e di . . . .

è stata pubblicata in conformità di legge e che nessuna opposizione è stata fatta al matrimonio. Conformemente alla legge svizzera non esiste nessun impedimento alla celebrazione di detto matrimonio.

Questo certificato di capacità è valevole per sei mesi a contare dal . . . .

. . . ., ... 19 . . .

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE:

. . . .

* Per gli stranieri si indica la loro cittadinanza

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

FANFANI

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475.
Norme concernenti il servizio farmaceutico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 2.

Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.

La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.

La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia ed è affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.

Art. 3.

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:

a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;

b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;

c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;

d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;

e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;

f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.

Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 5.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame.

I titoli si distinguono in titoli di studio e di carriera e in titoli relativi all'esercizio professionale.

Art. 6.

Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante, la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la federazione degli ordini dei farmacisti.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.

Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.

La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.

L'esercizio professionale è valutato:

a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;

b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.

Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.

Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonchè per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.

Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-*bis* del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.

Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacità lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Art. 8.

Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti, sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 9.

Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di postiletto.

Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.

Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purchè iscritti all'albo.

Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 10.

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.

Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione

da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

E' in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e semprechè assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

Art. 11.

Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.

E' tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

a) per motivi di salute;

b) per obblighi militari;

c) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) del precedente comma il medico provinciale, trascorsi tre mesi di malattia, sottoporrà il farmacista a visita medica a seguito della quale fisserà la data di riassunzione della gestione personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria.

Allo scadere di ogni periodo di proroga il medico provinciale, previa visita medica, potrà concedere una nuova proroga.

La durata complessiva della gestione provvisoria per malattia non potrà superare un periodo continuativo di 5 anni ovvero di 6 anni per un decennio.

Due periodi di gestione provvisoria agli effetti del periodo massimo previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non interceda un periodo di gestione personale superiore a tre mesi.

E' altresì consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per gravi motivi di famiglia o per ferie annuali.

Art. 12.

E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarità.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Art. 13.

Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

Art. 14.

La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.

Art. 15.

E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

Art. 16.

Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 7 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacia e per i collaboratori.

Art. 17.

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale

Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 2.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.

Art. 20.

Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura debbano essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti.

Art. 21.

Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 23.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.

Art. 24.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.

Art. 25.

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera *f)* dell'articolo 3 medesimo.

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 476.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per celebrare il 525° anniversario della nascita di Donato Bramante è costituito un comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969 a favore del predetto comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal presidente del comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal suddetto conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

Art. 4.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1970 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il comitato inoltre può avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1968, n. 477.

Collocamento fuori ruolo dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 26 marzo 1958, n. 425 sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1949, n. 992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1952, n. 1820;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dall'elenco delle amministrazioni e degli enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209, 19 dicembre 1949, n. 992 e 1° novembre 1952, n. 1820, vanno depennati i seguenti enti:

Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR);
Ente acquedotti siciliani;
Ente approvvigionamento carboni;
Ente autotrasporti merci (EAM);
Unione italiana tiro a segno;
Società per azioni Larderello;
Società termoelettrica siciliana.

Art. 2.

All'elenco citato al precedente art. 1 sono da aggiungere la Compagnia italiana turismo (CIT) e la Compagnia italiana autoservizi turistici (CIAT).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1965, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la nota n. 6652/67 del 10 ottobre 1967, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Remo Lastrego quale membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Giuseppe Lagorio, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con comunicazione nella stessa data;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Remo Lastrego è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Giuseppe Lagorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1968

SARAGAT

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1968
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 162

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1968.

Validità delle ordinanze ministeriali 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968, concernenti la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza 11 agosto 1967, relativa alla vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica, disposta in base all'art. 3 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge con la legge 7 luglio 1967, n. 514;

Vista la propria ordinanza 16 febbraio 1968, mediante la quale viene dato inizio alla predetta vaccinazione obbligatoria a partire dal 1° marzo 1968;

Considerato che la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ha abrogato la dianzi citata legge n. 514, con decorrenza 1° gennaio 1968;

Tenuto conto, però, che l'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, riconferisce al Ministro per la sanità la facoltà di disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica;

Visto l'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che demanda all'autorità sanitaria la facoltà di emanare ordinanze di profilassi e polizia veterinaria;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerata, pertanto, l'opportunità che le predette ordinanze 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968 non cessino di avere validità ed efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 del succitato testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Decreta:

Art. 1.

Le ordinanze ministeriali 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968, concernenti la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica, rimangono in vigore e, pertanto, continuano a conservare la loro validità ed efficacia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Bolletta di accompagnamento per i prodotti vinosi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, recante norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Decreta:

Art. 1.

La bolletta di accompagnamento di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere conforme all'annesso *A*, per il trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale, e conforme all'annesso *B*, per il trasferimento di prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2.

La bolletta di accompagnamento di cui all'annesso *A* è composta di tre fogli sovrapposti, da riempire a ricalco, contrassegnati rispettivamente con le lettere *A*, *B* e *C*.

Il foglio *A* accompagna la merce fino al destinatario e serve a giustificare il movimento del prodotto.

Il foglio *B* viene trattenuto dall'ufficio delle imposte di consumo.

Il foglio *C* deve essere conservato da colui che cede il prodotto.

Art. 3.

La bolletta di accompagnamento di cui all'annesso *B* è composta di quattro fogli sovrapposti, da riempire a ricalco, contrassegnati rispettivamente con le lettere *A*, *B*, *C* e *D*.

I fogli *A* e *B* devono accompagnare la merce. Il foglio *A* deve essere ritirato dall'ufficio delle imposte di consumo del comune di arrivo, mentre il foglio *B* prosegue con la merce fino al luogo di destinazione e serve a giustificare, vistato dal detto ufficio, l'eventuale assunzione in carico del prodotto.

L'ufficio delle imposte di consumo del comune di arrivo distacca lo scontrino *A* del foglio *A* e lo invia, entro cinque giorni dall'arrivo del carico, all'ufficio delle imposte di consumo del comune di partenza, con un visto attestante la regolare introduzione e l'eventuale assunzione in carico del prodotto.

Il foglio *C* deve essere trattenuto dall'ufficio delle imposte di consumo del comune di partenza, il quale distacca lo scontrino *C* e lo consegna allo speditore della merce con un visto attestante la regolarità del trasferimento.

Il foglio *D* deve essere conservato da colui che cede il prodotto, il quale deve allegare ad esso lo scontrino *C* di cui al precedente comma, che gli verrà rilasciato dall'ufficio delle imposte di consumo del comune di partenza.

L'ufficio delle imposte di consumo del comune di partenza deve allegare lo scontrino *A*, ricevuto di ritorno dal corrispondente ufficio del comune di arrivo, al foglio *C*.

Art. 4.

Le bollette di accompagnamento di cui all'art. 1 devono essere compilate in ogni loro parte, ad eccezione della colonna relativa al codice, il cui riempimento è facoltativo. La scrittura deve essere indelebile e senza abrasioni o cancellature. Gli eventuali spazi vuoti, che precedono o seguono le indicazioni relative alla data ed all'ora di partenza, al numero dei recipienti o dei colli, alla gradazione alcolica ed al quantitativo del prodotto, devono essere colmati con apposite lineette.

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente devono essere conservate dagli interessati per un periodo non inferiore ad anni 5, dalla data di validità della bolletta stessa, ed esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le bollette di accompagnamento di cui all'art. 1 sono stampate dall'Istituto polifigrafico dello Stato su fondo ad inchiostro indelebile e con fondino ad inchiostro delebile nelle parti relative alla data di emissione, all'ora di partenza e alla quantità dei prodotti annotati, e possono essere lateralmente perforate per il trascinamento meccanografico. Tali bollette, riunite in bollettari di 100 esemplari ciascuno con fogli progressivamente numerati, sono distribuite, a cura delle intendenze di finanza, agli uffici delle imposte di consumo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, di cui alle premesse.

I frontespizi dei bollettari di cui al precedente comma devono essere conformi agli annessi *C* e *D*.

Le intendenze di finanza, prima di distribuire i bollettari, procedono alla loro vidimazione. Inoltre, esse devono tenere apposita contabilità di carico e scarico dei bollettari consegnati a ciascuno ufficio delle imposte di consumo.

Gli uffici delle imposte di consumo devono restituire alle intendenze di finanza i bollettari esauriti, completi delle loro matrici. La matrice delle bollette di cui allo annesso *A* è costituita dal foglio *B*, mentre la matrice delle bollette di cui all'annesso *B* è costituita dal foglio *C*, completato dello scontrino *A*.

Art. 6.

Le bollette di accompagnamento di cui all'art. 1 sono valide:

a) per la sola giornata di emissione, nel caso di trasporti con veicoli a trazione animale o a mano, oppure nel caso di trasferimento nell'ambito del territorio comunale;

b) ore 3, per trasporti fino a km. 20 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicoli a motore verso un solo destinatario;

ore 4, per trasporti da km. 21 a km. 40 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 6, per trasporti da km. 41 a km. 100 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 9, per trasporti da km. 101 a km. 250 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 18, per trasporti da km. 251 a km. 500 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 60, per trasporti da km. 501 a km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 96, per trasporti oltre i km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

Nel caso di trasporti con veicoli a motore, che devono prendere o consegnare durante il viaggio altri carichi in comuni diversi, la validità delle singole bollette di accompagnamento è aumentata di 2 ore per ogni successivo carico o consegna risultante dai documenti commerciali in possesso del trasportatore.

I limiti di validità di cui ai precedenti comma non si applicano per i trasporti a mezzo corriere, navi, natanti, ferrovie e linee di trasporto pubblico.

Nel caso di avaria al mezzo di trasporto o nel caso che, per qualsiasi altro motivo, il viaggio sia interrotto, il trasportatore deve rivolgersi all'ufficio delle imposte di consumo od all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio od eventualmente ai locali organi di polizia, per fare attestare sulla bolletta i motivi e la durata della sosta. In tal caso, la validità della bolletta d'accompagnamento è prorogata del tempo risultante dalla suddetta attestazione.

La partenza del mezzo di trasporto dalla sede dello speditore deve avere inizio nell'ora indicata sulla bolletta.

Art. 7.

Le bollette vengono rilasciate dagli uffici delle imposte di consumo, i quali, caso per caso, e sotto la propria responsabilità, possono autorizzare i produttori o i com-

mercianti all'ingrosso all'emissione delle bollette di accompagnamento per le merci che estraggono dai loro magazzini, prescrivendo opportune cautele ad evitare inconvenienti ed abusi.

I produttori o commercianti all'ingrosso, autorizzati all'emissione delle bollette di accompagnamento, hanno l'obbligo di consegnare giornalmente agli uffici delle imposte di consumo il foglio *C* delle bollette emesse per il trasferimento dei prodotti al di fuori del territorio del comune.

Art. 8.

Le bollette di accompagnamento di cui al presente decreto sostituiscono, per quanto si riferisce all'uva, ai prodotti ed ai sottoprodotti vinosi, quelle previste dalle disposizioni finanziarie indicate nelle premesse.

Art. 9.

Fino a quando non saranno distribuite le bollette di accompagnamento previste dal presente decreto, continueranno ad essere adottate quelle di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

ANNESSO *A*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO
per il trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale (D.M. . . . . . G.U. n. . . . del . . . .)
Serie . . . . N. . . . . Foglio *A*

ACCOMPAGNA LA MERCE

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

N.B. — **Valida per la sola giornata di emissione.**

ANNESSO *A*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

per il trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale (D.M. . . . . . . G.U. n. . . . . del . . . .)

Serie . . . . N. . . . . Foglio *B*

PER L'UFFICIO IMPOSTE CONSUMO

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

N.B. — Valida per la sola giornata di emissione.

ANNESSO *A*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

per il trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale (D.M. . . . . . . G.U. n. . . . . del . . . .)

Serie . . . . N. . . . . Foglio *C*

PER LO SPEDITORE

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

N.B. — Valida per la sola giornata di emissione.

ANNESSO B

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

per il trasferimento di prodotti al di fuori del territorio comunale (D.M. . . . . . G.U. n. . . . del . . . .)

Serie . . . . N. . . . . Foglio A

ACCOMPAGNA LA MERCE

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Destinatario

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	Quantità (1) lt.
	QUANTITA' TOTALE					

(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

N.B. — Per la validità vedere avvertenze a tergo.

Da restituire all'Ufficio del Comune di partenza.

VISTO ARRIVARE E ASSUNTO IN CARICO

Comune di . . . .

Provincia di . . . .

Data . . . .

L'UFFICIO

. . . .
(timbro e firma leggibile)

Bolletta di accompagnamento

Serie . . .

Numero . . .

Scontrino A

NORME SULLA VALIDITA' DELLA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 6 del decreto . . . .

Le bollette di accompagnamento di cui all'art. 1 sono valide:

a) per la sola giornata di emissione, nel caso di trasporti con veicoli a trazione animale o a mano, oppure nel caso di trasferimento nell'ambito del territorio comunale;

b) ore 3 per trasporti fino a km. 20 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicoli a motore verso un solo destinatario;

ore 4 per trasporti da km 21 a km. 40 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 6 per trasporti da km. 41 a km. 100 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 9 per trasporti da km. 101 a km. 250 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 18 per trasporti da km. 251 a km. 500 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 60 per trasporti da km. 501 a km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 96 per trasporti oltre i km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario.

Nel caso di trasporti con veicoli a motore, che devono prendere o consegnare durante il viaggio altri carichi in comuni diversi, la validità delle singole bollette di accompagnamento è aumentata di 2 ore per ogni successivo carico o consegna risultante dai documenti commerciali in possesso del trasportatore.

I limiti di validità di cui ai precedenti comma non si applicano per i trasporti a mezzo corriere, navi, natanti, ferrovie e linee di trasporto pubblico.

Nel caso di avaria al mezzo di trasporto o nel caso che, per qualsiasi altro motivo, il viaggio sia interrotto, il trasportatore deve rivolgersi all'ufficio delle imposte di consumo od all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio od eventualmente ai locali organi di polizia, per fare attestare sulla bolletta i motivi e la durata della sosta. In tal caso, la validità della bolletta d'accompagnamento è prorogata del tempo risultante dalla suddetta attestazione.

La partenza del mezzo di trasporto dalla sede dello speditore deve avere inizio nell'ora indicata sulla bolletta.

ANNOTAZIONI DEL COMUNE DI ARRIVO

Emessa bolletta di pagamento/di carico N. . . . .

Data . . . . . . Riscosso I.G.E. L. . . . .

Caricata sul Reg. C.S. N. . . . . . . titolare . . . .

Richiesta di carico N. . . . . . . del . . . . firma . . . . . .

CONTROLLO DURANTE IL TRASPORTO

(Indicare la località e l'ora del controllo * — Firmare con nome e qualifica ben leggibili)

* Data . . . .

ANNESSO *B*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

per il trasferimento di prodotti al di fuori del territorio comunale (D.M. . . . . . G.U. n. . . . del . . . .)

Serie . . . . N. . . . . Foglio *B*

ACCOMPAGNA LA MERCE

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Destinatario

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

N.B. — **Per la validità vedere avvertenze a tergo.**

Ufficio delle imposte di consumo di . . . .

Visto arrivare il . . . . alle ore . . . .

Timbro e firma . . . .

NORME SULLA VALIDITA' DELLA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 6 del decreto . . . .

Le bollette di accompagnamento di cui all'art. 1 sono valide

a) per la sola giornata di emissione, nel caso di trasporti con veicoli a trazione animale o a mano, oppure nel caso di trasferimento nell'ambito del territorio comunale;

b) ore 3 per trasporti fino a km. 20 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicoli a motore verso un solo destinatario;

ore 4 per trasporti da km 21 a km 40 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 6 per trasporti da km. 41 a km. 100 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 9 per trasporti da km. 101 a km. 250 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 18 per trasporti da km. 251 a km. 500 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 60 per trasporti da km. 501 a km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario;

ore 96 per trasporti oltre i km. 1000 effettuati al di fuori dell'ambito comunale con veicolo a motore verso un solo destinatario.

Nel caso di trasporti con veicoli a motore, che devono prendere o consegnare durante il viaggio altri carichi in comuni diversi, la validità delle singole bollette di accompagnamento è aumentata di 2 ore per ogni successivo carico o consegna risultante dai documenti commerciali in possesso del trasportatore.

I limiti di validità di cui ai precedenti comma non si applicano per i trasporti a *mezzo corriere, navi,* natanti, ferrovie e linee di trasporto pubblico

Nel caso di avaria al mezzo di trasporto o nel caso che, per qualsiasi altro motivo, il viaggio sia interrotto, il trasportatore deve rivolgersi all'ufficio delle imposte di consumo od all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio od eventualmente ai locali organi di polizia, per fare attestare sulla bolletta i motivi e la durata della sosta. In tal caso, la validità della bolletta d'accompagnamento è prorogata del tempo risultante dalla suddetta attestazione.

La partenza del mezzo di trasporto dalla sede dello speditore deve avere inizio nell'ora indicata sulla bolletta.

ANNESSO *B*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO
per il trasferimento di prodotti al di fuori del territorio comunale (D.M. . . . . . G.U. n. . . . del . . . .)
Serie . . . . N. . . . . Foglio *C*

PER IL COMUNE DI PARTENZA

SPEDITORE
indirizzo . . . .

Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore

DESTINATARIO
indirizzo . . . .

Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Destinatario

DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)

TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					

QUANTITA' TOTALE (in lettere)

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

Da restituire allo speditore VISTO PARTIRE E SCARICATO Comune di . . . . Provincia di	Data . . . . L'UFFICIO . . . . (timbro e firma leggibile)	Bolletta di accompagnamento Serie . . . . Numero . . . . Scontrino C

ANNOTAZIONI DEL COMUNE DI PARTENZA

Convalidata l'estrazione e rilasciato lo scontrino *C*, in data . . . .

Riportata la variazione sul registro di carico

e scarico o nella scheda di produzione, N. . . . .

in data . . . .

Ricevuto lo scontrino *A* in data . . . .

(Spazio per applicare lo scontrino *A*)

ANNESSO *B*

BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO
per il trasferimento di prodotti al di fuori del territorio comunale (D.M. . . . . . G.U. n. . . . del . . . .)
Serie . . . . N. . . . . Foglio *D*

PER LO SPEDITORE

SPEDITORE indirizzo		
Scheda Produzione N.	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Speditore
DESTINATARIO indirizzo		
Qualifica	Registro Carico/Scarico N.	Codice Comune Destinatario
DATA	ORA DI PARTENZA (in lettere)	
TRASPORTATORE	MEZZO DI TRASPORTO (Estremi d'identificazione)	

DENOMINAZIONE PRODOTTI	Numero recip. o colli	Tipo recip. o colli	Codice	Grado compl.	Quantità (1) hl.	lt.
(1) Q.li o Kg. per i prodotti solidi	QUANTITA' TOTALE					
QUANTITA' TOTALE (in lettere)						

FIRME LEGGIBILI

SPEDITORE	TRASPORTATORE

ANNESSO *C*

BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE UVE
E DEI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI VINOSI
(D M . . . .)

UFFICIO IMPOSTE DI CONSUMO di . . . .

Il presente bollettario consta di N . . . . bollette da N . . . a N . . . . . da usarsi per i trasferimenti nell'ambito del territorio comunale

TIMBRO DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

FIRMA LEGGIBILE DEL FUNZIONARIO VIDIMATORE

Data, ...

ANNESSO *D*

BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE UVE
E DEI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI VINOSI
(D M. . . . .)

UFFICIO IMPOSTE DI CONSUMO di . . . .

Il presente bollettario consta di N . . . . bollette da N . . . . a N . . . . . da usarsi per i trasferimenti intercomunali

TIMBRO DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

FIRMA LEGGIBILE DEL FUNZIONARIO VIDIMATORE

Data, ...

(3903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa darfense lavori edili stradali e affini », con sede in Darfo (Brescia), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 aprile 1968, il rag. Giuseppe Sportoletti è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa darfense lavori edili stradali e affini », con sede in Darfo (Brescia), in liquidazione ex art. 2544 codice civile, in sostituzione del rag. Aldo Facella.

(3644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ascea (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.169.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.189.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.146.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.236.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.830.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.676.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3773)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.638.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774)

Autorizzazione al comune di Monteroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Monteroni (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.359.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3775)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.348.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3776)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.480.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3777)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.519.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3778)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.706.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione, indetti con decreto ministeriale 31 gennaio 1968 nella sede di Bolzano.

Si dà avviso che le sottonotate prove scritte avranno luogo in Bolzano nei giorni indicati, con inizio alle ore otto:

Classi di esame	Prove	Data esami
I-*bis*) Materie letterarie	1ª scritta: tedesco	14-5-1968
In lingua tedesca	2ª scritta: latino	15-5-1968
I-*ter*) Lingua e letteratura italiana	Scritta: italiano	16-5-1968
II) Filosofia, pedagogia, psicologia e storia	Scritta	17-5-1968
III) Storia dell'arte .	Scritta	24-5-1968
IV) Materie giuridiche ed economiche	Scritta	16-5-1968
VI) Lingua e letteratura inglese	Scritta (versione, dettato)	25-5-1968
XI) Ragioneria e tecnica commerciale	Scritta	24-5-1968
XIII) Matematica e fisica	Scritta	14-5-1968
XV) Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria	Scritta	15-5-1968
XVII) Geografia generale ed economica	Scritta	17-5-1968
XXI) Topografia	Scritta	27-5-1968
	Grafica	28-5-1968
XXVI) Meccanica, macchine e disegno relativo	Scritta	27-5-1968
	Grafica	28-5-1968
XXVII) Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	Scritta	29-5-1968
XLIX) Disegno	Grafica	17-5-1968
LIV) Musica e canto corale . .	1ª scritta	22-5-1968
	2ª scritta	24-5-1968
LVI-*bis*) Stenografia	1ª scritta	13-5-1968
	2ª scritta	14-5-1968
	Prove pratiche	15-5-1968
LVIII) Dattilografia	1ª scritta	16-5-1968
	2ª scritta	17-5-1968
	Prova grafica	18-5-1968
E.F.) Educazione fisica	Scritta	16-5-1968

(3896)

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1966 e decreto ministeriale 20 ottobre 1966.

Si porta a conoscenza degli interessati che, a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1966 e decreto ministeriale 20 ottobre 1966, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 11 del 14 marzo 1968.

(3542)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a cattedra di « Figura disegnata » nel liceo artistico di Palermo e Venezia.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 8, del 22 febbraio 1968, sono stati pubblicati i risultati relativi ai seguenti concorsi:

1) « Figura disegnata » nel liceo artistico di Palermo.
2) « Figura disegnata » nel liceo artistico di Venezia, indetti con decreto ministeriale 3 marzo 1964.

(3585)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Sede della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1968, n. 11015, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Oppido Mamertina e Palmi e ne è stata stabilita in Reggio Calabria la sede di detta commissione;

Considerata la difficoltà di reperire in Reggio Calabria locali idonei per potervi eseguire le prove d'esame;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi per le anzidette prove dei locali disponibili presso la facoltà di igiene dell'Università di Messina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in data 14 febbraio 1968, n. 11015 la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni di Oppido Mamertina e Palmi.

Reggio Calabria, addì 28 marzo 1968

Il medico provinciale: LANIA

(3503)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.